

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 53-4527

**Indirizzi per la definizione delle situazioni critiche dei programmi d'investimento in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia - Integrazioni alla D.G.R. n. 23-551 del 10/11/2014 (Allegato A) - Servizi di micro-nido aziendali realizzati dalle Aziende Sanitarie Locali ed ospedaliere.**

A relazione degli Assessori Pentenero, Saitta:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 23-551 del 10/11/2014 la Regione Piemonte ha approvato un atto di indirizzo rivolto alla Direzione regionale competente per materia per la definizione e la conclusione dei programmi di investimento in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia promossi con le Deliberazioni Giunta Regionale n. 80-9710 del 16/06/2003 e sm.i, n. 50-13233 del 03/08/2004 e s.m.i., n. 31-6180 del 18/06/2007 e n. 37-10141 del 24/11/2008;
- l'Allegato A di tale provvedimento ha evidenziato le seguenti tre situazioni di criticità :
  1. strutture ultimate nelle opere con servizio autorizzato al funzionamento, ma non operativo;
  2. strutture ultimate nelle opere ma servizio non autorizzato al funzionamento;
  3. strutture non ultimate nelle opere.
- in base a quanto prescritto dalle D.G.R. nn. 80-9710 del 16/06/2003 e sm.i, 50-13233 del 03/08/2004 e s.m.i., 31-6180 del 18/06/2007 e 37-10141 del 24/11/2008, le strutture finanziate dai piani d'investimento regionali sono vincolate a destinazione socio-assistenziale a favore della Regione Piemonte con atto appositamente trascritto all'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) per la durata di 20 anni per il servizio di asilo nido e per la durata di 15 anni per il servizio di micro-nido;
- con il provvedimento deliberativo prima menzionato sono stati dettati indirizzi e criteri finalizzati a permettere il recupero del patrimonio edilizio realizzato per attività e destinazioni socio-assistenziali o, in subordine, per destinare gli immobili realizzati ad altre attività, previa restituzione del finanziamento regionale erogato.
- In particolare, tale provvedimento stabilisce:
  - che i soggetti rientranti nelle situazioni di criticità erano tenuti a presentare entro il termine del 31/07/2015 atto formale volto ad individuare la soluzione più idonea per favorire il riutilizzo, per altri servizi per la prima infanzia, del patrimonio immobiliare realizzato, o per la conversione della sua destinazione ad altri servizi socio-assistenziali;
  - che in caso di recupero dei contributi regionali già erogati, la Direzione Regionale competente era autorizzata a definire e a trasmettere ai beneficiari del contributo un piano di restituzione delle somme già erogate;
  - che tutti i procedimenti relativi alle situazioni di criticità di cui sopra dovevano concludersi entro tre anni dal 31/07/2015.

Dato atto che:

- ai programmi d'investimento di cui alle D.G.R. nn. 80-9710 del 16/06/2003 e sm.i, 50-13233 del 03/08/2004 e s.m.i., 31-6180 del 18/06/2007 e 37-10141 del 24/11/2008 avevano partecipato anche Aziende Sanitarie Locali o Ospedaliere per la realizzazione di asili nido o micro-nidi aziendali, già interessate dalla ricognizione sopra riassunta;
- al 31/07/2015, dalla ricognizione effettuata su 180 servizi realizzati con i sopra richiamati programmi d'investimento, sono emersi:
  - 8 casi di riconversione in altre tipologie di servizi socio-assistenziali o a rilievo sociale;
  - 3 casi di conversione in altri servizi per la prima infanzia;

- 8 casi di riattivazione dell'originario servizio realizzato;
- 5 casi di proposte di riconversione non ancora definite nel dettaglio dagli enti proponenti.

Dato atto, inoltre, che:

- sono emerse nuove situazioni di criticità riferite ad alcune Aziende Sanitarie che hanno ultimato la struttura finanziata con contributo regionale nonché autorizzato la stessa al funzionamento, ma che evidenziano come tale servizio non risulti operativo a causa del perdurare della difficile congiuntura in cui versa il sistema dei servizi per la prima infanzia;
- l'Azienda Sanitaria Locale CN1, con nota prot. 87586 del 31/08/2016, successivamente integrata in data 18/09/2016, ha illustrato l'impossibilità di rendere operativo il servizio di micro-nido aziendale realizzato, formulando la proposta di convertire lo stesso in attività di rilievo sanitario ed ospedaliero;
- ☒ la Direzione Sanità regionale, di concerto con la Direzione Coesione Sociale, ha valutato favorevolmente la proposta di conversione avanzata dall'azienda sanitaria reputandola coerente con la programmazione sanitaria regionale e considerato che le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere svolgono attività sanitaria e propongono progetti di riconversione dei servizi realizzati in attività a rilievo sanitario-ospedaliero, che esulano dall'ambito socio-assistenziale, ma che sono comunque meritevoli di realizzazione, senza che ciò comporti la restituzione del finanziamento regionale originariamente erogato.

Tenuto conto che tale situazione configura una fattispecie non prevista dalla D.G.R. n. 23-551 del 10/11/2014, che, relativamente alle strutture finanziate con i suddetti programmi d'investimento ma non operativi, prevede unicamente la possibilità di proporre la riconversione ad altri servizi per la prima infanzia o socio-assistenziali, stabilendo le modalità per il recupero del contributo negli altri casi.

Ritenuto pertanto opportuno integrare l'Allegato A alla D.G.R. n. 23-551 del 10/11/2014 al fine di recuperare il patrimonio realizzato dalle Aziende Sanitarie che intendano destinare tali strutture allo svolgimento di attività a rilievo sanitario-ospedaliero, confermando che gli oneri per la conversione restano a totale carico della Azienda Sanitaria stessa e dovranno essere effettuate nell'ambito degli equilibri di bilancio.

Rilevato inoltre che, come sopra richiamato, il medesimo provvedimento, al fine di consentire la chiusura di tutti i procedimenti entro la data del 31/07/2018, fissava al 31/07/2015 il termine entro il quale i soggetti rientranti nelle situazioni di criticità erano tenuti a presentare atto formale volto ad individuare la soluzione più idonea per favorire il riutilizzo, per altri servizi per la prima infanzia, del patrimonio immobiliare realizzato, o per la conversione della sua destinazione ad altri servizi socio-assistenziali.

Dato atto inoltre che, anche alla luce della complessa situazione che interessa i servizi per la prima infanzia, è verosimile che ulteriori proposte di riconversione siano avanzate anche oltre il termine del 31/07/2015 e ritenuta l'opportunità di esaminare anche tali proposte, al fine di consentire un più razionale e congruo utilizzo delle risorse pubbliche.

Ritenuto pertanto di ridefinire al 31/12/2017 il termine per la presentazione della proposta di riutilizzo del patrimonio immobiliare realizzato con le risorse regionali dei programmi di investimento sopra citati, o per la conversione della sua destinazione ad altri servizi socio-assistenziali, già individuato al 31/07/2015 al paragrafo 3 (punti 3.1, 3.2 e 3.3) dell'Allegato A alla

D.G.R. n. 23-551 del 10/11/2014, fermo restando il termine di conclusione del procedimento individuato dal medesimo provvedimento al 31/07/2018.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso per le motivazioni sopra esposte.

La Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

Di integrare l'Allegato A alla D.G.R. n. 23-551 del 10/11/2014 inserendo, al paragrafo 3.1 dopo la lettera b), il seguente capoverso:

“Le proposte di conversione dei servizi di asilo nido e micro-nido aziendali, realizzati dalle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, in attività a rilievo sanitario-ospedaliero sono meritevoli di realizzazione senza necessità di restituzione del finanziamento regionale originariamente erogato. Le spese derivanti dalla conversione del servizio originariamente realizzato in struttura a rilievo sanitario-ospedaliero sono a totale carico della Azienda Sanitaria Locale o Ospedaliera proponente e dovranno essere effettuate nell'ambito degli equilibri di bilancio.”

Di ridefinire al 31/12/2017 il termine per la presentazione delle proposte di riutilizzo del patrimonio immobiliare realizzato con le risorse regionali dei programmi di investimento di cui alle D.G.R. n. 80-9710 del 16/06/2003 e sm.i, n. 50-13233 del 03/08/2004 e s.m.i., n. 31-6180 del 18/06/2007 e n. 37-10141 del 24/11/2008, o per la conversione della sua destinazione ad altri servizi socio-assistenziali, già individuato al 31/07/2015 al paragrafo 3 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 23-551 del 10/11/2014, fermo restando il termine di conclusione del procedimento individuato dal medesimo provvedimento al 31/07/2018.

Di modificare conseguentemente il paragrafo 3 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 23-551 del 10/11/2014 sostituendo le parole “31 luglio 2015” presenti nei punti 3.1, 3.2 e 3.3, con le seguenti parole “31 dicembre 2017”.

Di demandare alla Direzione regionale Coesione Sociale, competente per materia, l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)